

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2530)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 aprile 1976, risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 4442)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**  
(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**  
(STAMMATI)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**  
(TOROS)

E DEI

## DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MATTA, PANDOLFO, BASSI, DI LEO, PUMILIA, RUSSO** Ferdinando, **VOLPE (3724-bis); LAURICELLA, CUSUMANO, MUSOTTO, FAGONE, MICELI** Salvatore (4274); **TANI, MICELI** Vincenzo, **BACCHI, SBRIZIOLO DE FELICE** Eirene, **FEDERICI, CIUFFINI, BORTOT, GIUDICEANDREA, TODROS, MACALUSO** Emanuele, **LA TORRE, Busetto, CARRA, CIAI TRIVELLI** Anna Maria, **CONTE, PICCONE, TER-RANOVA, COLAJANNI, VITALI, RIELA, LA MARCA (4343); ALMIRANTE, DE MARZIO, PALUMBO, LO PORTO, MACALUSO** Antonino, **MARINO, NICOSIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRÒ, CARA-DONNA, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, D'AQUINO, DELFINO, DE MICIELI VITTURI, DE VIDOVICH, DI NARDO, FRANCHI, GA-LASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI** Giuseppe, **PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TARSIA INCURIA, TASSI, TORTORELLA** Giuseppe, **TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI** Antonino, **TURCHI, VALENSISE (4391)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 aprile 1976*

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice  
distrutte dal terremoto del gennaio 1968

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonchè per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 2, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

**Art. 2.**

Nei limiti delle somme stanziolate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

**Art. 3.**

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purchè alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purchè alloggiati nei ricoveri provvisori.

#### Art. 4.

Il contributo previsto dal precedente articolo 3 è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo è assegnato dalla Commissione di cui all'articolo 5 che dovrà dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

#### Art. 5.

Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una Commissione composta:

dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

da quattro membri eletti dal Consiglio comunale, di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un impiegato della sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile o dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata;

da un impiegato amministrativo della sezione autonoma del genio civile o dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata;

da un rappresentante sindacale scelto dal Consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del Comune, con voto consultivo.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

La Commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Entro 60 giorni dalla sua costituzione la Commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonchè dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

all'esame delle domande di contributo virtualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;

alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della Commissione sostituisce ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonchè il parere della Commissione edilizia comunale.

La deliberazione con la quale la Commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della Commissione medesima entro 15 giorni all'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

#### Art. 6.

L'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimità della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro 30 giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12.

A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.

L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della mi-

sura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 4, è corrisposta in base a stati di avanzamento.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'Ispettorato per le zone terremotate emetterà sub-anticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato.

Il collaudo è effettuato a cura dell'Ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione della opera.

Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo — o certificato di regolare esecuzione dei lavori — dall'Ispettorato generale medesimo, nonchè previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

#### Art. 7.

Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 6 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

## Art. 8.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorchè solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

## Art. 9.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

## Art. 10.

Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla Commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso diminuito del 10 per cento.

## Art. 11.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di

Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

#### Art. 12.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il Ministro dei lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la Commissione di cui al primo comma, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il Ministro dei lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

#### Art. 13.

Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire, nei centri abitati per i quali alla data di



entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

#### Art. 14.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonchè per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della Sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 6 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 6 anche all'Ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.

#### Art. 15.

Il termine di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già prorogato con l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, con l'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma è as-

segnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvederà a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.

#### Art. 16.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 1979.

#### Art. 17.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

#### Art. 18.

Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche è posta a carico dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.

Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 19.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva, di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogato dall'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.

Art. 21.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'Ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

**Art. 23.**

All'onere di lire 6.800 milioni derivante dell'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.